



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XII / 2011

Seduta del 13/03/2024

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali

MARCO ALPARONE *Vicepresidente*

ALESSANDRO BEDUSCHI

GUIDO BERTOLASO

FRANCESCA CARUSO

GIANLUCA COMAZZI

ALESSANDRO FERMI

PAOLO FRANCO

GUIDO GUIDESI

ROMANO MARIA LA RUSSA

ELENA LUCCHINI

FRANCO LUCENTE

GIORGIO MAIONE

BARBARA MAZZALI

MASSIMO SERTORI

CLAUDIA MARIA TERZI

SIMONA TIRONI

Con l'assistenza del Segretario Riccardo Perini

Su proposta dell'Assessore Alessandro Beduschi di concerto con l'Assessore Gianluca Comazzi

Oggetto

L.R. 26/1993 ART. 6. CONTRIBUTO REGIONALE AI CENTRI DI RECUPERO ANIMALI SELVATICI (C.R.A.S.) A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' DI SOCCORSO E CURA DELLA FAUNA SELVATICA IN DIFFICOLTÀ. ANNO 2024 - (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE COMAZZI)

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Andrea Massari

Il Dirigente Faustino Bertinotti

L'atto si compone di 5 pagine

di cui / pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTE:

- la legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" ed in particolare:
 - l'art. 1 che definisce la fauna selvatica patrimonio indisponibile dello Stato ed attribuisce alle Regioni il compito di tutelare tutte le specie, nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale;
 - l'art. 4, comma 6, che prevede che le Regioni emanino norme in ordine al soccorso, alla detenzione temporanea e alla successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà;
- la legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria" ed in particolare:
 - l'art. 1, comma 1, che prevede che la Regione tuteli la fauna selvatica secondo metodi di razionale programmazione delle forme di utilizzazione del territorio e di uso delle risorse naturali;
 - l'art. 6, comma 5, che prevede quanto segue:
 - la Giunta regionale disciplina il soccorso, la detenzione temporanea e la successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà e individua, dandone adeguata pubblicità, i centri di recupero abilitati a ricevere tale fauna, gestiti da enti locali, enti scientifici o da associazioni protezionistiche, agricole o venatorie riconosciute;
 - la Giunta regionale definisce, altresì, criteri e modalità di concessione, nei limiti delle disponibilità di bilancio, di contributi finanziari ai soggetti gestori dei centri di recupero di cui al punto precedente, al fine di garantire il regolare svolgimento delle loro attività di interesse pubblico;
- la l.r. 21 novembre 2011, n. 17 "Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea" che all'art. 11 bis c. 1 stabilisce che la Giunta, per quanto concerne la disciplina in materia di aiuti di Stato, definisce le modalità applicative con riferimento al regime di aiuto prescelto;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 3692 del 19/10/2020 "Nuove determinazioni in merito ai centri di recupero e soccorso della fauna selvatica in difficoltà (C.R.A.S.) ai sensi della l.r. 26/1993 art. 6 e individuazione della rete dei C.R.A.S. Lombardi";
- la deliberazione di Giunta regionale n. 3932 del 30/11/2020 "Determinazioni in merito all'applicazione dei criteri e alle modalità di riparto delle risorse da



Regione Lombardia

LA GIUNTA

destinare ai centri di recupero e soccorso della fauna selvatica in difficoltà (C.R.A.S.), ai sensi della l.r. 26/1993 art. 6 e della d.g.r. n. 3692 del 19/10/2020";

RICHIAMATA la Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di aiuto di stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, il capitolo 2 sulla nozione di impresa e di attività economica e le sezioni 2.1 "Principi generali" e 2.2 "Esercizio dei poteri pubblici";

CONSIDERATO che la misura di cui al presente provvedimento non rientra nell'ambito di applicazione delle norme sugli aiuti di stato in quanto riguarda l'attività di recupero e soccorso della fauna selvatica in difficoltà di competenza dell'autorità pubblica e non costituisce attività economica;

CONSIDERATO il ruolo fondamentale ricoperto dai C.R.A.S. nel garantire, nell'interesse pubblico, il soccorso e la cura della fauna selvatica in difficoltà;

RITENUTO, pertanto, di concedere il contributo regionale per l'anno in corso ai C.R.A.S. autorizzati che abbiano trasmesso la rendicontazione dell'attività relativa all'anno 2023, applicando, ai fini del riparto i criteri disciplinati all'allegato A della dgr. n. 3932 del 30/11/2020;

VISTE:

- la legge regionale del 31 marzo 1978 n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione" e il Regolamento Regionale 2 aprile 2011, n. 1 "Regolamento di Contabilità della Giunta Regionale e successive modifiche ed integrazioni";
- la legge regionale del 29/12/2023 n. 11 "Bilancio di previsione 2024-2026";

DATO ATTO che il contributo massimo complessivo di euro 510.000,00 previsto per il 2024, trova copertura finanziaria sull'esercizio finanziario 2024 come segue:

- € 370.000,00 sul capitolo 16.01.104.11421 "Trasferimenti alle istituzioni sociali private per le attività finalizzate al soccorso ed alle cure della fauna selvatica in difficoltà";
- € 140.000,00 sul capitolo 16.01.104.4745 "Contributi regionali a favore delle amministrazioni locali per le attività in materia di caccia";

RITENUTO di prevedere che:

- l'erogazione del contributo previsto per l'anno 2024 avvenga secondo la seguente ripartizione:



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- anticipo pari al 50% dell'importo totale del contributo all'approvazione del riparto delle risorse;
 - saldo pari al 50% dell'importo totale del contributo, alla presentazione della dichiarazione riportante il numero di giornate di attività svolte nel 2024 dai singoli C.R.A.S., da inviare entro il 31 dicembre 2024;
- in caso di sospensione dell'attività nell'anno 2024 per un periodo continuativo uguale o superiore a 15 giorni, il contributo spettante al singolo C.R.A.S. venga decurtato del valore corrispondente al numero di giornate di inattività, calcolato in base all'entità del contributo assegnato;

RITENUTO, altresì, di rinviare a successivi provvedimenti del competente dirigente della Unità Organizzativa Politiche ittiche, Faunistico venatorie, Foreste e Montagna della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste l'approvazione del riparto e la liquidazione del contributo 2024, sulla base dei criteri dell'allegato A della dgr. n. 3932 del 30/11/2020;

ATTESO che i criteri di cui sopra sono stati resi noti ai C.R.A.S. autorizzati;

DATO ATTO che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013;

VISTA la L.r. 7 luglio 2008, n.20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i provvedimenti organizzativi XII Legislatura;

VAGLIATE ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

All'unanimità dei voti, espressi in forma di legge;

DELIBERA

recepisce le premesse:

1. di concedere, a sostegno delle attività di soccorso e recupero della fauna selvatica omeoterma in difficoltà per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2024, un contributo regionale non superiore a € 510.000,00 complessivi ai C.R.A.S. autorizzati, applicando, ai fini del riparto del contributo, i criteri disciplinati dall'allegato A della dgr. n. 3932 del 30/11/2020;
2. di dare atto che il contributo massimo complessivo di € 510.000,00 previsto per il 2024, trova copertura finanziaria sull'esercizio finanziario 2024 come segue:



Regione Lombardia

LA GIUNTA

-
- € 370.000,00 sul capitolo 16.01.104.11421 "Trasferimenti alle istituzioni sociali private per le attività finalizzate al soccorso ed alle cure della fauna selvatica in difficoltà";
 - € 140.000,00 sul capitolo 16.01.104.4745 "Contributi regionali a favore delle amministrazioni locali per le attività in materia di caccia";
3. di disporre che:
- a) il contributo complessivo di € 510.000,00 venga erogato secondo la seguente ripartizione:
 - anticipo pari al 50% dell'importo totale del contributo all'approvazione del riparto delle risorse;
 - saldo pari al 50% dell'importo totale del contributo, alla presentazione della dichiarazione riportante il numero di giornate di attività svolte nel 2024 dai singoli C.R.A.S., da inviare entro il 31 dicembre 2024;
 - b) in caso di sospensione dell'attività nell'anno 2024 per un periodo continuativo uguale o superiore a 15 giorni, il contributo spettante al singolo C.R.A.S. venga decurtato del valore corrispondente al numero di giornate di inattività, calcolato in base all'entità del contributo assegnato;
4. di rinviare a successivi provvedimenti del competente dirigente Unità Organizzativa Politiche ittiche, Faunistico venatorie, Foreste e Montagna della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste l'approvazione del riparto del contributo 2024, sulla base dei criteri dell'allegato A della dgr. n. 3932 del 30/11/2020 e la sua liquidazione ai destinatari;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013.

IL SEGRETARIO
RICCARDO PERINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge